

1. Introduzione e scopo

La presente informativa ha lo scopo di **definire canali informativi chiari e identificati, idonei a garantire la corretta ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni relative a ipotesi di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001**, nonché alle violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. L'obiettivo è quello di promuovere una cultura della legalità, dell'integrità e della trasparenza, fornendo a tutti i soggetti coinvolti, dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori e altri stakeholder, uno strumento efficace per segnalare, in buona fede, comportamenti contrari alla legge. Attraverso l'adozione di un sistema strutturato di gestione delle segnalazioni, l'organizzazione si impegna a:

- Garantire la piena riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- Prevenire e contrastare qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante, tutelandolo adeguatamente;
- Salvaguardare i diritti del soggetto eventualmente segnalato, soprattutto in caso di segnalazioni infondate, calunniose o effettuate in mala fede;
- Assicurare l'esistenza di un canale di comunicazione specifico, autonomo e indipendente, dedicato alla ricezione e gestione delle segnalazioni;
- Garantire una gestione imparziale, tempestiva e approfondita di ogni segnalazione ricevuta, con l'adozione delle misure necessarie a fronteggiare eventuali condotte illecite o irregolari accertate.

La presente procedura ha inoltre l'obiettivo di definire tutte le attività, i controlli e gli attori coinvolti nei processi relativi alla ricezione delle segnalazioni delle violazioni, alla gestione delle segnalazioni e alla tutela del segnalante.

2. Ambito di applicazione e soggetti ammessi alle segnalazioni

La presente informativa si applica a tutti i soggetti che, a vario titolo, intrattengono rapporti con l'organizzazione, tra cui: dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori, appaltatori, lavoratori autonomi nonché altri stakeholder che possano venire a conoscenza di comportamenti illeciti o irregolarità da parte della società. **Pertanto, i soggetti che possono eseguire delle segnalazioni sono tutte le persone che intrattengono rapporti con la CRISTOFORETTI COSTRUZIONI METALLICHE SRL o che vengono a conoscenza di azioni illecite o irregolarità esercitate dalla stessa.** La disciplina si riferisce in particolare alle segnalazioni riguardanti:

- Violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato;
- Comportamenti, atti od omissioni che costituiscono violazioni di disposizioni normative rientranti nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea relativi, tra l'altro, a: appalti pubblici, servizi finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, tutela dell'ambiente, sicurezza dei trasporti, sicurezza alimentare, salute pubblica, protezione dei consumatori e protezione dei dati personali;
- Illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- Abusi o irregolarità gestionali, atti di corruzione, frodi, malversazioni o conflitti di interesse;
- Altre condotte che possano arrecare danno all'integrità dell'organizzazione, anche in termini reputazionali.

La segnalazione deve essere effettuata in buona fede, sulla base di elementi concreti e specifici, e può essere

presentata anche quando il fatto non costituisce un reato, ma integra comunque una violazione rilevante ai fini della normativa richiamata.

3. Violazioni segnalabili

Attraverso il canale di whistleblowing possono essere segnalati comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente e che consistono in violazioni della normativa nazionale o dell'Unione europea. In particolare, le segnalazioni possono avere come oggetto le violazioni riepilogate di seguito, in linea con quanto emerge dalle Linee Guida ANAC.

Violazioni delle disposizioni normative nazionali

In tale categoria rientrano gli illeciti, non direttamente riconducibili al diritto dell'Unione europea, quali illeciti penali, civili, amministrativi o contabili; reati presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001; violazioni dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati dall'ente; violazioni di leggi, regolamenti, codici di comportamento, piani di prevenzione della corruzione e procedure interne; nonché condotte di abuso di potere, conflitto di interessi non dichiarato, mala gestio, spreco di risorse, favoritismi o irregolarità gravi nell'azione amministrativa o gestionale.

Violazioni della normativa europea

In tale categoria rientrano:

- illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicati nell'Allegato 1 del D. Lgs. 24 del 10/03/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato).
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE. Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE. Si pensi ad esempio a un'impresa che opera sul mercato in posizione dominante. La legge non impedisce a tale impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti e alle sue capacità, una posizione dominante su un mercato, né di garantire che concorrenti meno efficienti restino sul mercato. Tuttavia, detta impresa potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cosiddette pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.

Non rientrano, invece, nell'ambito delle segnalazioni tutelate le contestazioni, rivendicazioni o richieste di carattere esclusivamente personale del segnalante, quali, a titolo esemplificativo, controversie di lavoro individuali, richieste di avanzamento di carriera o lamentele prive di rilievo giuridico.

4. Contenuto delle segnalazioni

Per garantire una gestione efficace e tempestiva delle segnalazioni, è fondamentale che le stesse siano quanto più possibile circostanziate e dettagliate, così da consentire un'adeguata valutazione da parte delle figure competenti incaricate della loro analisi. In particolare, al fine di verificare l'ammissibilità della segnalazione, devono risultare chiari i seguenti elementi essenziali:

- Dati identificativi del segnalante, compresi i recapiti (e-mail o numero di telefono) presso cui poter fornire eventuali riscontri o aggiornamenti;
- Descrizione dettagliata dei fatti segnalati, con indicazione delle circostanze di tempo e luogo in cui si sono verificati;
- Identità o elementi utili all'identificazione del soggetto segnalato, ovvero di colui al quale si attribuiscono i fatti oggetto della segnalazione.

È inoltre auspicabile che la segnalazione sia corredata da:

- Eventuale documentazione a supporto, che consenta di verificare la fondatezza delle informazioni fornite;
- Indicazione di eventuali altri soggetti che potrebbero essere a conoscenza dei fatti segnalati.

Sebbene la Società incoraggi l'invio di segnalazioni **nominative**, al fine di agevolare il dialogo con il segnalante e una più efficace gestione del processo istruttorio da parte del soggetto responsabile, **sono comunque accettate segnalazioni anonime. Queste ultime saranno ammesse solo a condizione che siano chiare, dettagliate e sufficientemente circostanziate, tali da consentire l'individuazione dei fatti e dei soggetti eventualmente coinvolti.**

5. Canale di segnalazione interno

Il soggetto segnalante ha la possibilità di effettuare una segnalazione secondo le modalità previste dalla presente procedura, utilizzando i canali individuati dall'organizzazione. La nostra organizzazione ha individuato come canale interno dedicato per la ricezione e la gestione delle segnalazioni il proprio Organismo di Vigilanza (OdV), ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Le segnalazioni possono essere trasmesse in forma scritta tramite posta elettronica al seguente indirizzo: **odvcristoforetticm@gmail.com**. In alternativa, è possibile utilizzare l'apposito modulo online, disponibile sul sito web dell'organizzazione, che consente di inviare la segnalazione in modo semplice, sicuro e riservato direttamente all'Organismo di Vigilanza (OdV), attraverso una **piattaforma dedicata** (legality whistleblowing) conforme agli standard normativi vigenti (D.lgs 24/2023).

Si esclude a priori che le segnalazioni vengano recepite e gestite da uffici interni alla società. Il canale individuato al quale inviare la segnalazione interna risulta idoneo ad assicurare la **riservatezza dell'identità del segnalante** e delle persone coinvolte (segnalato, facilitatore, eventuali altri terzi), del contenuto della segnalazione e della documentazione a essa relativa. Le segnalazioni ricevute sono trattate con la massima riservatezza, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR) e delle disposizioni in materia di whistleblowing (D.lgs. 24/2023, ove applicabile).

6. Canale di segnalazione esterno

Solo nel caso in cui la segnalazione non venga gestita correttamente attraverso il canale di segnalazione interno, il segnalante può ricorrere al **canale di comunicazione esterno presso ANAC** (Autorità nazionale anticorruzione) a cui può inviare le proprie segnalazioni. In questi casi diventa prassi dell'ANAC verificare i motivi per cui il canale interno non abbia dato i risultati previsti, eventualmente erogando sanzioni economiche anche di

una certa rilevanza alle aziende che non abbiano dato corretto seguito alla segnalazione interna. Le segnalazioni non gestite potranno essere gestite dal segnalante come previsto dalla normativa di riferimento.

7. Gestione flusso segnalazioni interne

La ricezione, la procedibilità, l'ammissibilità, l'istruttoria, l'accertamento delle segnalazioni ed il resoconto al segnalante verranno gestiti direttamente dall'incaricato OdV secondo le disposizioni dal D.Lgs. 10/03/2023 n°24.

8. Tutela del segnalante e dei soggetti coinvolti (canali interni)

Tutte le informazioni ricevute da OdV saranno gestite nel rispetto del modello di tutela dei dati adottato dall'OdV stesso. Tutte le informazioni contenenti dati sensibili saranno gestite come previsto dal GDPR 679/16. Per garantire una tutela maggiore a favore dei segnalanti, la nostra organizzazione ha scelto di gestire ogni caso attraverso l'intervento diretto del solo OdV istituito e gestito da un professionista esterno all'organizzazione. **Eventuali informazioni ricevute da OdV verranno utilizzate esclusivamente per lo scopo oggetto della segnalazione dai dovuti incaricati/referenti individuati e controllati dall'OdV stesso.** Possibili responsabili del trattamento potrebbero essere anche: Consulenti specialistici, Società di Revisione/Auditing, Agenzie investigative, Istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziarie, Organi di Polizia.

9. Diritti degli interessati

L'OdV assicura che l'interessato, nelle persone del Segnalante o del Facilitatore, ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 al 22 del GDPR, per quanto applicabili (diritto di accesso ai dati personali, diritto a rettificarli, diritto di ottenerne la cancellazione o cd. diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali o quello di opposizione al trattamento), inviando una e-mail all'indirizzo: **odvcristoforetticm@gmail.com**. Inoltre, l'interessato ha diritto di proporre un reclamo al Garante della protezione dei dati personali.

I suddetti diritti non sono esercitabili dalla persona coinvolta o dalla persona menzionata nella segnalazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, ai sensi dell'art. 2-undecies del Codice Privacy in quanto dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante.